

Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 38-2161

**Fondazione Stadio Filadelfia. Individuazione di un componente del Consiglio di Amministrazione. Individuazione di un componente del Collegio dei Revisori. Indirizzi al rappresentante regionale nel Collegio dei Fondatori.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- con deliberazione n. 0800130/010 del 25 febbraio 2008, il Consiglio Comunale della Città di Torino ha approvato la costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia” ed il relativo schema di Statuto, ai fini della ricostruzione e gestione dell’impianto sportivo storico, già denominato “Filadelfia”;
- con la legge regionale 23 maggio 2008 “Legge finanziaria per l’anno 2008” (art. 28) il Consiglio Regionale del Piemonte, nella volontà di salvaguardare la memoria storica e sportiva della Città di Torino, stabiliva di partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia”, di concerto con il Comune di Torino e il Torino F.C.;
- con provvedimento n. 43-1614 del 28/02/11, la Giunta Regionale del Piemonte deliberava la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di socio fondatore, alla costituzione della “Fondazione Stadio Filadelfia” in risposta all’avviso per la ricerca soci pubblicato dalla Città di Torino (deliberazione n. 201100423/010 del 1 febbraio 2011);
- la Fondazione Stadio Filadelfia, con sede legale in Torino, via Filadelfia n. 36 e sede amministrativa presso l’Assessorato allo Sport della Città di Torino, corso Ferrucci n. 122, C.F. 97741140012, è stata iscritta nel Registro regionale delle Persone Giuridiche in data 11/03/2013 al numero 1116;
- ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, la Fondazione è finalizzata alla ricostruzione e gestione dell’impianto già denominato “Filadelfia”, ubicato in via Filadelfia n. 36 in Torino, favorendo lo sviluppo di attività sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio, ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Al fine di perseguire il suo scopo, la Fondazione deve reperire le risorse necessarie e attivare ogni sinergia e azione, svolgendo anche attività di tipo imprenditoriale, nel rispetto della vigente normativa, favorendo l'utilizzazione dell'impianto per finalità sportive, culturali e sociali e, inoltre, per “restituire alla città quel luogo che storicamente e tradizionalmente è stato centro di condivisione di altissimi valori sportivi e umani, vera fucina di uomini prima ancora che di atleti”.

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori sono scaduti e occorre quindi procedere al rinnovo di tali organi, ai sensi dell’art. 9 comma 3 lettere f) e g), secondo la composizione e per la durata prevista agli artt. 10 e 13 dello Statuto della Fondazione.

-Con riferimento al rinnovo del Consiglio di Amministrazione-

Preso atto che:

- ai sensi del già richiamato art. 9 comma terzo, lettera f) dello Statuto, il Collegio dei Fondatori nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi dell’art. 10 comma 1 dello Statuto: “*Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è*

*composto da un numero variabile di componenti fino a un massimo di 5 membri, su determinazione del numero da parte del Collegio dei Fondatori. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono possedere idonei requisiti di professionalità ed esperienza nei settori nei quali la Fondazione opererà e vengono nominati dal Collegio dei Fondatori”;*

- ai sensi dell'art. 10 Statuto comma 8 l'incarico di consigliere di amministrazione è attribuito a titolo gratuito.

Ritenuto opportuno di confermare la natura collegiale dell'organo uscente, mediante la previsione di un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti al fine di garantire ai Fondatori principali finanziatori (come da documentazione agli atti della Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Sport e tempo Libero) la rappresentanza nell'organo, dando indirizzo al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso in sede di collegio.

Dato atto che, dall'istruttoria svolta dal Settore Sport e Tempo Libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, risulta che:

- la Regione, in qualità di socio fondatore, individua, in forza degli accordi assunti tra i soci fondatori sin dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, come da atti presso il Settore citato, un proprio rappresentante da proporre al Collegio dei Fondatori quale componente del Consiglio di Amministrazione;

- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale;

- in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti nominati”, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 Supp. Ordinario n. 1 del 6 agosto 2020, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione. Successivamente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 supplemento ordinario n. 4 del 31 agosto 2020 nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> del sito della Regione Piemonte, è stata pubblicata la riapertura del bando al fine di disporre di una più ampia rosa di candidature tra cui effettuare la scelta;

- sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza di tali Avvisi è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Sport e Tempo Libero – Direzione regionale Coordinamento politiche e fondi europei, sulla base delle seguenti disposizioni:

criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale, e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;

legge regionale 23 marzo 1995, n.39 “*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti nominati*” ;

art. 16 dello Statuto sociale sopra richiamato;

art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 “*Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione*”;

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*;

DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120;

- sulla base di quanto sopra, sono pervenute al Settore Sport e Tempo Libero e conservate agli atti di tale uffici n. 6 istanze contenenti la dichiarazione di disponibilità, la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 39/2013 ed il *curriculum vitae* come previsto negli avvisi pubblicati sul B.U.R.; tutte le candidature pervenute, riportate nell’elenco che costituisce l’Allegato 1 al presente provvedimento, sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore citato.

Considerato che in base a quanto sopra indicato si intende individuare un componente del Consiglio di Amministrazione, la cui nomina spetta al Collegio dei Fondatori nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai curricula inviati e ora agli atti gli uffici regionali, la candidatura prescelta per l’organo amministrativo risulta essere:

Mauro Caliendo

in quanto la stessa risulta rispondente al profilo professionale richiesto dal bando poiché l’interessato come si evince dal curriculum, presenta una consolidata esperienza in Amministrazioni pubbliche e in Enti privati in qualità di Amministratore.

Richiamato l’art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il cui comma 1 prevede che *“Nell’espletamento del proprio mandato l’autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla”* nonché il successivo comma secondo ai sensi del quale *“Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicati ai nominati da parte della Giunta Regionale”*.

Atteso che l’inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell’incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo, si pone a carico del componente designato dalla Regione Piemonte l’obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

Richiamato l’art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.39/2013, ai sensi del quale l’efficacia dell’incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui allo stesso Decreto, che è già stata acquisita dagli

uffici.

Con riferimento al rinnovo del Collegio dei Revisori.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Sport e Tempo Libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei risulta che:

- l'articolo 8 dello Statuto individua tra gli organi della Fondazione il Collegio dei Revisori dei Conti e ne stabilisce la durata in tre anni, con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio;

- l'articolo 13, comma 2, dello Statuto recita: *“Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri nominati dal Collegio dei Fondatori. I componenti del predetto Collegio sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili”*;

- la Regione Piemonte provvede ad individuare un componente del Collegio per la nomina sulla base degli accordi assunti tra i soci fondatori sin dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, come da atti presso il Settore citato;

- la Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva aveva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 17 ottobre 2019 nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> del sito della Regione Piemonte un avviso per la raccolta delle candidature per l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti; l'avviso ha precisato la gratuità dell'incarico;

- sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Offerta Turistica e Sportiva – Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, sulla base delle seguenti disposizioni:

criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 e alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, della D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse

legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte e i soggetti nominati”;

decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”;

decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120;

art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 “Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”;

-sulla base di quanto sopra, le tre istanze pervenute al Settore Offerta Turistica e Sportiva (riportate anch'esse nell'allegato 1 al presente provvedimento) e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum vitae come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute tutte ammissibili dagli Uffici del Settore predetto;

- si intende pertanto proporre la candidatura del sig. Giovanni Aragona in quanto la stessa risulta rispondente al profilo professionale richiesto dal bando poiché l'interessato come si evince dal curriculum, presenta una vasta esperienza nella revisione di Enti privati e a controllo pubblico.

Dato atto che il suddetto candidato ha già dato la propria adesione, presentando l'istanza di partecipazione, a prestare la propria attività professionale a titolo gratuito rinunciando ad eventuali emolumenti, come da atti presso il settore competente.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

di fornire i seguenti indirizzi al rappresentante regionale che interverrà in sede di Collegio dei Fondatori della Fondazione Stadio Filadelfia convocato per il rinnovo degli organi:

- di confermare il Consiglio di Amministrazione nella composizione di n. 3 componenti;
- di proporre la nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Stadio Filadelfia il sig. Mauro Caliendo individuato dalla Regione Piemonte;
- di porre a carico dell'interessato l'obbligo di informare annualmente la Giunta Regionale per il tramite del competente Settore regionale sul proprio operato, sulla situazione della Società, nonché sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno precisando fin d'ora che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 3 della l.r. n. 39/1995;
- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del nominato, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, che è già stata acquisita dagli uffici;
- di dare atto che ai sensi dell'art 10 statuto comma 8 l'incarico di consigliere di amministrazione è attribuito a titolo gratuito;
- di proporre la nomina quale componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Stadio Filadelfia il sig. Giovanni Aragona individuato dalla Regione Piemonte, che ha già dato la propria adesione, presentando l'istanza di partecipazione, a prestare la propria attività professionale a titolo gratuito rinunciando ad eventuali emolumenti;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 comma 2, gli organi amministrativi, ad esclusione del Collegio dei fondatori e dell'assemblea di partecipazione, durano in carica tre anni e che scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**ELENCO CANDIDATURE A COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA**

CALIENDO MAURO

CATUFA SILVANO

FENOGLIO FRANCO

NEIRA PIERO

SCLAVERANI VITTORIO

VISCOVO MARIO

**ELENCO CANDIDATURE A COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI  
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA**

GIOVANNI ARAGONA

PASQUALE DE ROSE

PIERGIORGIO MAZZA